

Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48

**Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”.**

(Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 30.12.2022)

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale

Art. 2 Norma finanziaria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Visto il decreto 14 Marzo 2001 n. 38920 del Ministro per i Beni e le attività culturali che ha dichiarato il complesso immobiliare delle Terme di Montecatini come avente interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), sottoponendolo al relativo regime di tutela vincolistica;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019–2021), ed in particolare, le disposizioni di cui al capo IV “Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A.”;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77);

Considerato quanto segue:

1. Risulta pendente presso la sezione fallimentare del Tribunale di Pistoia un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale della società Terme di Montecatini S.p.A., nel corso del quale è stata presentata dalla suddetta società un'istanza di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 84 e seguenti del d.lgs. 14/2019;

2. La competente autorità giudiziaria ha accolto l'istanza di cui al punto 1 ed ha assegnato alla società un termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato;

3. La Regione è titolare di una competenza istituzionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, esercitabile su

alcuni immobili del complesso termale in potenziale sinergia con le iniziative già dispiegate dal Comune di Montecatini Terme, che nel 2017 ha acquisito la Palazzina Regia facente parte del complesso stesso;

4. La Convenzione di Parigi, firmata in data 16 novembre 1972 (Recupero e protezione di beni culturali – ecologia convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale), ha per finalità la protezione del patrimonio culturale mondiale e lo riconosce come elemento necessario e fondamentale per lo sviluppo delle società di tutto il pianeta;

5. L'importanza che il termalismo riveste per l'economia e lo sviluppo turistico di Montecatini Terme è fondamentale in quanto il nome stesso di Montecatini risulta da sempre indissolubilmente legato alle terme e al concetto di benessere;

6. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, in data 26 luglio 2021, durante la 44a sessione a Fuzhou (Cina) ha attribuito alle Terme di Montecatini, il riconoscimento dell'"Eccezionale Valore Universale (Outstanding Universal Value "OUV") come uno dei luoghi del sito transnazionale "The Great Spa Towns of Europe", ovvero, "Le Grandi Città termali d'Europa"- che comprende undici città in sette Stati (Baden bei Wien in Austria, Spa in Belgio, Karlovy Vary, Frantiskovy Lázně e Mariánské Lázně nella Repubblica Ceca, Vichy in Francia, Bad Ems, Baden-Baden e Bad Kissingen in Germania e Bath nel Regno Unito), oltre a Montecatini Terme, che vengono considerate le più rappresentative dell'importante fenomeno termale europeo, che ha avuto la sua massima espressione a partire dal 1700 fino agli anni trenta del '900;

7. Il contributo che un sito del Patrimonio Mondiale apporta allo sviluppo sostenibile nel suo significato più ampio, comporta che tale patrimonio culturale sia gestito e valorizzato con responsabilità, curando il mantenimento delle componenti identitarie dell'OUV. Il piano di gestione locale (PdG), strumento operativo UNESCO che si colloca nel più ampio sistema di gestione generale (SGG) per l'intero sito "The Great Spa Towns of Europe" e prevede la partecipazione agli organismi deputati alla governance del sito stesso;

8. Le terme incarnano, tra i valori immateriali, quelli di una tradizione di vitalità e salute tipici degli usi medici degli anni '30 del '900, il cui significato testimoniale è comunicato, in modo eccellente, nelle forme artistiche e decorative proprie del Liberty ed è avvalorato dalla continuità delle cure idropiniche svolte in uno scenario unico all'interno dello stesso insediamento urbano circostante;

9. L'edificio denominato "Tettuccio" rappresenta la migliore sintesi identitaria della cultura storico-artistica-architettonica sviluppatasi a Montecatini, "fabbrica" complessa che ha visto in epoca liberty impiegate eccellenti maestranze artistiche, tra cui spicca il nome di Galileo Chini, pittore, decoratore, grafico e ceramista, di cui nel 2023 ricorre il 150° dalla nascita;

10. Le terme di Montecatini furono frequentate, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, anche dai grandi nomi della musica contemporanea dell'epoca, primi fra tutti Giuseppe Verdi, che vi soggiornò tra il 1882 e il 1900, insieme al suo editore Ricordi e Giacomo Puccini che al Tettuccio incontrava Arturo Toscanini ed Enrico Caruso;

11. Nel 1928, grazie all'impulso termale sviluppatosi in virtù del sistema degli stabilimenti, il comune prese il nome di Montecatini Terme abbandonando la precedente denominazione di Bagni di Montecatini;

12. Vi è l'opportunità di attuare un intervento volto anche a garantire l'integrità del complesso delle Terme di Montecatini evitando la parziale dispersione di alcuni immobili facenti parte di esso;

13. L'acquisizione da parte della Regione di immobili facenti parte del complesso termale e soggetti a tutela vincolistica, per le suddette finalità di valorizzazione, non comporta in alcun modo un'ingerenza nella gestione dell'attività sanitaria di assistenza termale;

14. Si riscontra la necessità di valorizzare la straordinaria ricchezza del patrimonio fotografico Alinari in attuazione al piano strategico di sviluppo culturale dello stesso patrimonio approvato, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 65/2019, con delibera della Giunta regionale 17 febbraio 2020, n. 181 e successivamente aggiornato con delibera della Giunta regionale 15 settembre 2020, n.1231, ove si prevede che, nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione pubblica, vi sia la creazione di un "centro polivalente per la conservazione, descrizione e gestione di archivi fotografici e fotografie, ai fini dello studio, della ricerca in storia della fotografia";

15. Appare altamente opportuna, oltre che del tutto congrua rispetto alle competenze istituzionali della Regione evidenziate al punto 3, l'approvazione di una norma che autorizzi la Regione ad acquisire al patrimonio regionale determinati immobili del complesso termale nell'ambito del piano di concordato preventivo di cui al punto 2, intendendone gli oneri integralmente riferibili al solo acquisto degli immobili, e non ai successivi interventi di valorizzazione culturale;

---

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale*

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), a formulare una proposta irrevocabile di acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior" di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A., e dichiarati come aventi interesse particolarmente importante ai sensi della normativa in materia di beni culturali, per finalità riconducibili alle proprie competenze istituzionali in materia di valorizzazione dei beni culturali.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è subordinata all'omologa del concordato preventivo.
3. Il prezzo di acquisizione degli immobili è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). In ogni caso, la spesa per l'acquisto degli immobili, anche al di sotto del massimo fissato dall'articolo 2, non potrà superare l'importo risultante dalla convalida o attestazione della stima, in conformità al medesimo articolo 21 della l.r. 77/2004.
4. La Giunta regionale individua le strategie di valorizzazione degli immobili di cui al comma 1, in coerenza con i principi del d.lgs. 42/2004, in riferimento alla costituzione di un centro polivalente per la storia della fotografia del '900, altresì valorizzando le specificità storico, artistiche e la vocazione culturale del territorio, anche attraverso gli opportuni accordi con il Ministero della cultura e il Comune di Montecatini Terme.

*Art. 2*

*Norma finanziaria (1)*

1. *Per l'attuazione di quanto previsto con la presente legge è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 16.400.000,00 per l'anno 2026 (2), cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 (2).*

---

**Note**

1. Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 45 .
2. Parole prima sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 8 e poi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 46.